



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 74 del 3 Agosto 2018

LEGGI REGIONALI N° 15-16-17-18-19-20-21-22

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 16.07.2018, N. 15

Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)..... 4

LEGGE REGIONALE 16.07.2018, N. 16

Disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno finanziario delle attività anti incendio boschivo. 8

LEGGE REGIONALE 23.07.2018, N. 17

Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Centro – Istituzione fondo di rotazione.15

LEGGE REGIONALE 23.07.2018, N. 18

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione).16

LEGGE REGIONALE 23.07.2018, N. 19

Disposizioni di carattere urgente.24

LEGGE REGIONALE 23.07.2018, N. 20

Fondo di dotazione 2018 ex articolo 4 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77.....42

LEGGE REGIONALE 23.07.2018, N. 21

Abruzzo mountain race: promozione e valorizzazione della montagna attraverso lo sport e modifiche alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili).....44

LEGGE REGIONALE 23.07.2018, N. 22

Modifica alla legge regionale 9 agosto 2013, n. 23 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella regione Abruzzo ed altre disposizione normative).49

 PARTE I

 Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 ATTI DELLA REGIONE

 LEGGI

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 15

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.109/1 del 12.6.2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LEGGE REGIONALE 16.07.2018, N. 15

Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Modifica all'articolo 7 della L.R. 9/2013)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:
"1. Ogni elettore può esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ed un voto a favore di una lista nella circoscrizione in cui vota; inoltre ha facoltà di attribuire una o due preferenze con le modalità stabilite dalla presente legge."

Art. 2

(Modifica all'articolo 8 della L.R. 9/2013)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 9/2013 è sostituito dal seguente:
"1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione di una o due preferenze ai sensi dell'articolo 9, comma 1. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo."

Art. 3

(Modifica all'articolo 9 della L.R. 9/2013)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 9/2013 è sostituito dal seguente:
"1. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno o due dei candidati presenti nella medesima lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza."

Art. 4

(Sostituzione allegati alla L.R. 9/2013)

1. L'Allegato 2 alla L.R. 9/2013 è sostituito dall'Allegato 1 alla presente legge.
2. L'Allegato 4 alla L.R. 9/2013 è sostituito dall'Allegato 2 alla presente legge.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Allegato 1 - Modello della faccia interna della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale (articolo 8, comma 4)

parte quarta

parte terza

parte seconda

parte prima

Nome e Cognome

Commissione della lista elettorale

Commissione per la lista elettorale

Nome e Cognome

Commissione della lista elettorale

Nome e Cognome

Commissione della lista elettorale

Commissione per la lista elettorale

Commissione della lista elettorale

Nome e Cognome

Commissione della lista elettorale

Commissione per la lista elettorale

Commissione della lista elettorale

Commissione per la lista elettorale

Commissione della lista elettorale

Commissione per la lista elettorale

Commissione della lista elettorale

Commissione per la lista elettorale



Handwritten signature.

Allegato 2

Caratteristiche della scheda di votazione, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale (articolo 8, comma 4).

La faccia interna della scheda (Allegato 2) è di norma suddivisa in quattro parti uguali.

La parte prima, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i rettangoli in cui sono collocati i contrassegni di ciascuna lista circoscrizionale, con due righe, poste a destra di ognuno di essi, riservate all'eventuale indicazione del cognome, ovvero del nome e cognome, del candidato o dei candidati alla carica di consigliere regionale per il quale o per i quali si intende esprimere preferenza.

Sulla parte seconda, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo contenente il contrassegno della lista circoscrizionale e le righe destinate all'espressione dell'eventuale voto o degli eventuali voti di preferenza, sono stampati il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato.

Ciascuno dei suddetti rettangoli e il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

In caso di coalizione di più liste circoscrizionali, il secondo più ampio rettangolo contiene tutti i rettangoli delle liste coalizzate e, collocata alla loro destra e geometricamente in posizione centrale rispetto all'insieme degli stessi, la stampa del nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato.

I rettangoli più ampi sono collocati nella scheda secondo l'ordine risultante dai sorteggi compiuti dagli uffici centrali circoscrizionali ex art. 14, comma 1, lett. a), ed aventi efficacia ciascuno per la rispettiva circoscrizione elettorale, progredendo dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra.

In caso di coalizione di più liste circoscrizionali, i rettangoli contenenti i contrassegni di ciascuna lista circoscrizionale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza o delle preferenze sono collocati all'interno del più ampio rettangolo seguendo l'ordine risultante dai sorteggi compiuti dagli uffici centrali circoscrizionali, ex art. 14, comma 1, lett. b), ed aventi efficacia ciascuno per la rispettiva circoscrizione elettorale, progredendo dall'alto verso il basso.

Le parti prima e terza non possono contenere un numero di contrassegni di lista superiore a 9.

Qualora di una coalizione facciano parte liste in numero superiore a 9, l'altezza della scheda è opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa degli ulteriori e necessari rettangoli nello spazio della stessa parte. In ogni caso, infatti, i rettangoli relativi alle liste della stessa coalizione devono essere contenuti nella medesima parte.

In caso di necessità, può farsi ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutte le liste e coalizioni di liste.

La scheda, consegnata aperta, deve essere restituita debitamente piegata dall'elettore prima di uscire dalla cabina, verticalmente (in modo che la prima parte della faccia interna ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive) seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro e orizzontalmente a metà, in modo da lasciare visibile il riquadro stampato sulla parte quarta (o eventualmente sulla sesta) della faccia esterna della scheda (Allegato 3), contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale, alla firma dello scrutatore ed al bollo della sezione.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
16 LUGLIO 2018, N° 15

"Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)" (pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_t

v/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2013, n. 9
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Art. 7

(Diritto di voto dell'elettore)

- Ogni elettore può esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ed un voto a favore di una lista nella circoscrizione in cui vota; inoltre ha facoltà di attribuire una o due preferenze con le modalità stabilite dalla presente legge.**

Art. 8

(Scheda elettorale)

- La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione di una o due preferenze ai sensi dell'articolo 9, comma 1. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome**

del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

2. In caso di coalizione di più liste circoscrizionali, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato Presidente collegato alla coalizione è posto al centro di detto più ampio rettangolo.
3. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.
4. La scheda è realizzata sulla base del modello di cui agli Allegati 2 e 3 e tenendo conto delle caratteristiche essenziali indicate nell'Allegato 4.

Art. 9

(Manifestazione del voto)

1. **L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno o due dei candidati presenti nella medesima lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.**
2. Il voto espresso per una delle liste circoscrizionali è contestualmente attribuito al candidato Presidente del gruppo di liste o coalizione di liste di cui la lista fa parte. Il voto espresso per il solo candidato Presidente è attribuito al Presidente stesso.
3. Il voto espresso per più liste collegate allo stesso candidato Presidente è attribuito al solo candidato Presidente. Non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 16

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.110/3 del 2.7.2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 16.07.2018, N. 16

Disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno finanziario delle attività anti incendio boschivo.

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno finanziario delle attività anti incendio boschivo)

1. Al fine di garantire la copertura degli oneri delle attività A.I.B. (Anti Incendio Boschivo) è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 1.700.000,00 cui si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020, alla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese correnti".
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2018-2020 è apportata, per l'anno 2018, la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, per euro 1.700.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03, capitolo 32107/2 "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio

idrico a seguito di accertamento e controllo" per euro 1.700.000,00.

3. Per le annualità successive al 2018, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento del Titolo 1, Missione 11, Programma 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2
(Modifiche alla l.r. 7/2003)

1. Dopo il comma 8-quater dell'articolo 93 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)), inserire il seguente:
"8-quinquies. Per l'anno 2018, ogni eventuale maggiore introito nei capitoli di entrata 32107 e 32109 rispetto a quanto stabilito nel bilancio di previsione dell'annualità in corso, viene ripartito secondo le modalità stabilite al comma 8-ter del presente articolo, al fine di ottimizzare le attività da esso finanziate."

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
16 LUGLIO 2018, N° 16

"Disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno finanziario delle attività anti incendio boschivo" (pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo

web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di

ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003).

Art. 93

1. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al successivo comma 5, il corrispettivo per gli usi delle acque pubbliche e' quello indicato all'art. 18 della legge n. 36/1994 e successivi aggiornamenti di cui al D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e al D.M. 24 novembre 2000 del Ministero delle Finanze e le somme relative alle spese di istruttoria sono fissate secondo i criteri di cui all'allegata tabella "A". A far data dal 1o gennaio 2003 gli aggiornamenti dei canoni si applicano anche ai minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative statali.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004, i canoni, i sovracani e l'addizionale regionale se applicata, relativi all'utilizzazione delle acque pubbliche sono dovuti per anno solare e sono versati anticipatamente nel periodo compreso tra il 1o gennaio ed il 28 febbraio di ciascun anno. Al fine di armonizzare i versamenti dei canoni, per le concessioni gia' assentite, i ratei mensili da versare sono pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31 dicembre 2004 e per gli anni successivi, in deroga a quanto previsto nei rispettivi disciplinari, i canoni sono dovuti per anno solare.
3. Per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo o rilasciate nel corso dell'anno, il canone e' dovuto per dodicesimo per ciascun mese di validita' dell'atto di concessione.
4. I canoni per le utenze ad uso irriguo da riconoscere oppure da concedere in via preferenziale, ai sensi degli articoli 3 e 4 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, sono comunque dovuti dal 1o gennaio 2003, anche in via extracontrattuale; mentre quelli per tutti

gli altri usi sono introitati in via extracontrattuale dal 1o gennaio 2001 fatti salvi i canoni arretrati dovuti allo Stato.

- 4-bis. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda anche l'uso antincendio, non si applica il canone relativo all'uso antincendio qualora si tratti di un solo concessionario ed esercente globale dell'utilizzazione plurima e non gia' che il concessionario risulti dal congiungimento di interessi perfettamente distinti e destinati a separarsi dopo aver ottenuto il decreto di concessione.
- 4-ter. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda sia l'uso igienico che l'uso civile, qualora il quantitativo d'acqua concesso per questi usi non superi i 2 litri al secondo e la superficie da irrigare sia inferiore a mille metri quadri, limitatamente a questi usi si applica il canone piu' elevato qualora per il concessionario ricorrano le condizioni di cui al comma 4-bis.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2005, in attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998, i canoni annui, relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono cosi' stabiliti:
 - a) consumo umano: per ogni modulo di acqua assentito euro 2.025,00;
 - b) irriguo agricolo:
 - b1) quando il prelievo e' effettuato a bocca tassata, per ogni modulo di acqua assentito euro 80,00;
 - b2) quando il prelievo non e' suscettibile di essere fatto a bocca tassata, per ogni ettaro di terreno euro 0,80;
 - c) Idroelettrico e forza motrice: per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta euro 13,50;
 - d) Industriale: per ogni modulo di acqua assentito euro 14.218,00, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone unitario e' ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un uso delle acque senza

restituzione ovvero se attua un riutilizzo delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo;

- e) Piscicoltura: per ogni modulo di acqua assentito euro 360,00;
- f) Antincendio: per ogni modulo di acqua assentito euro 300,00;
- g) Civile: per ogni modulo di acqua assentito per uso irrigazione di attrezzature sportive e di aree a verde pubblico o privato a servizio di attività commerciali o industriali euro 325,00;
- h) Igienico: per ogni modulo di acqua assentito per uso igienico-sanitario, lavaggio strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere euro 950,00;
- i) Autolavaggio: per ogni modulo di acqua assentito euro 5.000,00;
- i-bis) zootecnico: e' equiparato al canone industriale, ridotto del 60 per cento, di cui all'articolo 12, comma 5 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 qualora il volume annuo sia superiore a 1.000 metri cubo/anno e, in ogni caso, se l'allevamento del bestiame non e' connesso alla conduzione del fondo agricolo, ovvero se e' connesso alla conduzione del fondo agricolo da cui provengono prodotti di foraggio ma tali prodotti non superano il 30 per cento di quello occorrente.

I canoni di cui al presente comma non possono essere comunque inferiori ai seguenti importi minimi:

- a) Consumo umano: euro 300,00;
- b) Irriguo agricolo: euro 20,00;
- c) Idroelettrico e forza motrice: euro 250,00;
- d) Industriale: euro 2.100,00, ridotto ad euro 1.500,00 qualora viene applicata la riduzione prevista dalla lettera d) del primo capoverso;
- e) Piscicoltura: euro 250,00;
- f) Antincendio: euro 100,00;
- g) Civile: euro 150,00;
- h) Igienico: euro 150,00;

- i) Autolavaggio: euro 350,00.

Al fine dell'assimilazione delle tipologie d'uso sopra riportate con quelle vigenti al 31 dicembre 2004, si rinvia all'allegata tabella "A". Gli importi dei canoni, così stabiliti, sono aggiornati con cadenza triennale con delibera della Giunta regionale che terrà conto sia del tasso d'inflazione programmato che dei criteri di cui al comma 6 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo aggiornamento avrà decorrenza dal 1° gennaio 2008. Qualora non si provveda all'aggiornamento, nelle more dell'adozione dell'atto deliberativo di aggiornamento dei canoni che decorrono dal 1° gennaio successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, si applicano i canoni unitari del triennio precedente maggiorati del tasso di inflazione programmata previsto nel documento di programmazione economico-finanziario per l'anno di riferimento.

- 5-bis. (Spese di istruttoria). A decorrere dal 1° gennaio 2005, le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica, ivi comprese quelle relative alle domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee nonché per l'utilizzazione delle concessioni di pertinenze idrauliche e per le autorizzazioni rilasciate intorno alle opere idrauliche di cui al T.U. approvato con R.D. n. 523/1904 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stabilite, per ogni uso, negli importi indicati nell'allegata tabella "B". Per determinati usi dell'acqua, individuati dall'Autorità concedente regionale e dai competenti organi provinciali, ognuno per la propria competenza, possono, con atto motivato da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, aumentare detti importi. E' facoltà delle Province, in deroga a quanto stabilito nel presente comma, applicare le disposizioni di cui alla legge n. 765/1973 e successive modificazioni ed integrazioni. Il pagamento delle spese di istruttoria e' effettuato all'atto della presentazione della domanda, ovvero, in

caso di inosservanza, entro 45 giorni dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione concedente pena l'irricevibilita' della stessa. Con cadenza triennale gli importi di cui alla tabella "B" sono adeguati al tasso di inflazione programmato con le medesime procedure previste per l'aggiornamento dei canoni indicati al comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

5-ter. (Depositi cauzionali). A decorrere dal 1o gennaio 2005, prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione deve effettuare, a favore della Regione, il deposito cauzionale di cui al comma 2 dell'art. 11 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, nella misura di una annualita' del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a quelli indicati, per ciascun uso, nell'allegata tabella "C". Il deposito puo' essere costituito in uno dei modi previsti dalla legge n. 348/1982 e viene restituito alla scadenza della concessione. La Regione, oltre che per accertata morosita', puo' incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933. Sono dispensati dal deposito cauzionale gli utenti il cui importo non eccede il minimo previsto, per gli usi di cui alle lettere a) b), f), g), h), del secondo capoverso, del comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 cosi' come modificato dalla presente legge regionale.

5-quater. (Contributo idrografico). A decorrere dal 1o gennaio 2005, prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione deve effettuare, a favore della Regione, il versamento del contributo idraulico di cui al comma 3, dell'art. 7, del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di un decimo dell'annualita' del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a quello indicato, per ogni uso, nell'allegata tabella "D". Il contributo idrografico e', in ogni caso, dovuto per le utenze di cui all'art. 17 del suddetto T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933.

5-quinquies. (Addizionale regionale). A far data dall'entrata in vigore della presente legge l'importo dell'addizionale, di cui all'art.

18 della legge n. 36/1994, e' determinato in misura pari al 10% dell'ammontare del canone demaniale. L'addizionale di cui al presente comma e' corrisposta dal concessionario contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Abruzzo. Le somme sono introitate sul capitolo di entrata 32107.

5-sexies. (Vigilanza e sanzioni amministrative).

Le attivita' connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di polizia delle acque nonche' la determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate dall'art. 1 della L.R. n. 12/1983, cosi' come modificato con la presente legge. Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all'art. 219 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, nonche' le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento e dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono punite, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17 del T.U. n. 1775/1933, cosi' come riformulato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 5.000,00. Rimane ferma la facolta' della Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui all'art. 55 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, puo' disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalita' e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Al fine della quantificazione della sanzione amministrativa di cui ai precedenti capoversi, la Giunta regionale, su

proposta della Direzione Area Territorio, stabilisce, con provvedimento di carattere generale:

- a) gli indirizzi per la determinazione della sanzione amministrativa, prevista dall'art. 219 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, da applicare ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) gli indirizzi per la determinazione della sanzione amministrativa da applicare ai sensi dell'art. 17 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933;
- c) le tipologie delle violazioni e gli indirizzi per l'applicazione della sanzione per i casi di particolare tenuita' previsti dal citato art. 17.

I rapporti relativi alle violazioni di cui al presente comma sono trasmessi, per gli adempimenti previsti dall'art. 18 e seguenti della legge n. 689/1981, al Servizio indicato all'art. 1 della L.R. n. 12/1983 e successive modificazioni. Nelle more dell'emanazione degli indirizzi di cui alle lettere a), b) e c), il Servizio su indicato provvede secondo le vigenti modalita'.

6. Per la determinazione dei canoni la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) della disponibilita' della risorsa idrica;
 - b) della qualita' e della quantita' in rapporto alle finalita' di utilizzo;
 - c) delle diverse tipologie d'uso;
 - d) delle caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei soggetti a prelievo;
 - e) di rapportare l'entita' del canone al livello di sfruttamento del corpo idrico;
 - f) della riduzione del canone delle utenze ad uso industriale di cui alla lettera d) del comma 5.
7. Il regolamento prevede anche, sia per le piccole che per le grandi derivazioni, la polizza assicurativa, di valore pari al costo di demolizione delle opere di derivazioni e quelle realizzate sul demanio idrico, con valore minimo di euro 5.000,00 e di durata non inferiore a quella della concessione di derivazione

acqua, per la copertura delle spese di ripristino dello stato dei luoghi da parte della Regione qualora il concessionario non provveda direttamente. La polizza dovra' contenere la previsione del pagamento alla Regione della somma assicurata su semplice richiesta.

8. I proventi di cui al comma 2 del presente articolo sono introitati sul capitolo di entrata 32107 (UPB 03 01 001) da ridenominare: "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998") e sono destinati a finanziare, ai sensi dell'art. 86, - comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998, i capitoli di spesa 152108, UPB 05.02.012, e 151402, UPB 05.01.002 di nuova istituzione ed iscrizione, denominati, rispettivamente: "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari" e "Attivita' di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico"; e' autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 5.500.000,00 sia sul capitolo di entrata 32107 che su quelli di spesa, rispettivamente, per l'importo di euro 4.675.000,00 (152108), pari all'85% del correlato capitolo di entrata, e euro 825.000,00 (151402), pari al 15% del suddetto capitolo di spesa.
 - 8-bis. La quota del 3% della disponibilita' assicurata al suddetto capitolo e' destinata a finanziare gli studi, le attivita' conoscitive e le consulenze.
 - 8-ter. A partire dall'esercizio 2008 le percentuali del capitolo di entrata 32107, destinate a finanziare i due capitoli di spesa 152108 (UPB 05.02.012) "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari" e 151402 (UPB 05.01.002) "Attivita' di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico", sono cosi' ripartite:
 - a. 70% del correlato capitolo di entrata e' destinato al capitolo di spesa 152108;
 - b. 30% del correlato capitolo di entrata e' destinato al capitolo di spesa 151402.

8-quater. Per l'esercizio 2008 la previsione di incasso da iscrivere sul capitolo di entrata 32107 e' pari ad euro 7.285.000,00.

8-quinquies) Per l'anno 2018, ogni eventuale maggiore introito nei capitoli di entrata 32107 e 32109 rispetto a quanto stabilito nel bilancio di previsione dell'annualità in corso, viene ripartito secondo le modalità stabilite al comma 8-ter del presente articolo, al fine di ottimizzare le attività da esso finanziate.

9. L'impegno della spesa puo' essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.

10. A far data dall'esercizio finanziario 2005, sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa 152102, 152107, 152108, in applicazione del comma 2-bis della legge n. 109/1994, aggiunto dall'art. 9, comma 30, del D.L. n. 101/1995 e poi modificato dall'art. 9, comma 29, della legge n. 415/1998, e' destinata, per ogni capitolo menzionato, una quota complessiva non superiore al 10% del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996, e agli studi per il finanziamento dei progetti.

11. Il capitolo di spesa 151414 relativo alla L.R. n. 127/1997 e' inserito nella UPB 05.01.007 ed e' ridenominato come segue: Interventi di manutenzione dei porti e degli approdi ed escavazione dei fondali, attività realizzative e di studio attinenti la difesa della costa e il ripascimento degli arenili, partecipazione a progetti anche comunitari - L.R. n. 127/1997.

12. Per la redazione di cartografia e studi geologici si confermano le procedure di cui all'art. 2 della L.R. n. 41/2001 per gli stanziamenti statali e regionali per gli anni successivi al 2003 e per gli ulteriori anni.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 38

(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 17

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.109/3 del 12.6.2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 23.07.2018, N. 17

Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Centro - Istituzione fondo di rotazione.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Istituzione fondo di rotazione in favore del Consorzio di Bonifica Centro)

1. Al fine di sopperire alle difficoltà economiche che hanno indotto il Consorzio di Bonifica Centro a disporre, con deliberazione del commissario straordinario n. 251 del 22.11.2017, l'aumento dei canoni consortili ed al fine altresì di garantire l'effettiva erogazione dei servizi a tutti i proprietari terrieri ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Centro, con sede in Chieti, è istituito in favore del medesimo un fondo di rotazione di euro 700.000,00.
2. L'erogazione è disposta dal competente Dipartimento della Giunta regionale, previa richiesta del Consorzio di Bonifica Centro corredata da una relazione sui servizi essenziali da garantire contenente un programma di restituzione, della durata massima di cinque anni.
3. Per l'annualità 2018 è sospeso l'aumento medio del 40 per cento del canone consortile, introdotto con deliberazione del Commissario n. 251 del 22.11.2017, con obbligo a carico del Consorzio di procedere alla rideterminazione dei canoni di contribuzione.
4. L'erogazione è concessa sotto forma di prestito da rimborsare a partire dall'anno 2019.
5. Le risorse riversate dal Consorzio affluiscono al Bilancio della Regione per costituirne economie.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 sono istituiti, nel bilancio corrente, alla Missione 16, Programma 01, Titolo 3 il capitolo di spesa da denominare "Fondo rotativo per risanamento Consorzi di bonifica - erogazione somme" con una dotazione di euro 700.000,00, ed al

Titolo 5, Tipologia 200, Categoria 06 il capitolo di entrata da denominare "Fondo rotativo per risanamento Consorzi di bonifica - reintroito somme" con una dotazione di euro 700.000,00.

2. Il Commissario regionale, entro l'anno corrente e comunque prima dell'approvazione del rendiconto finanziario della Regione Abruzzo, trasmette alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni sulle attività intraprese per migliorare la gestione del Consorzio, in riferimento al contenimento dei costi di gestione, manutenzione e custodia delle opere e degli impianti di bonifica, al miglioramento della qualità della gestione della fatturazione e riscossione dei canoni e alle azioni messe in campo per scongiurare possibili aumenti nel futuro.
3. In sede di erogazione il Dipartimento competente in materia di agricoltura dispone contestualmente l'impegno di spesa per l'erogazione del sostegno finanziario e l'accertamento dell'entrata per la contabilizzazione del credito verso il Consorzio di Bonifica debitore.
4. Il Consorzio di Bonifica Centro procede alla contabilizzazione nel proprio bilancio del prestito concesso accendendo il debito verso la Regione Abruzzo e contabilizzandone i progressivi rimborsi.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 18

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.110/4 del 2.7.2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 23.07.2018, N. 18

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione).

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della L.R. 96/1996)

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;”;
 - b) alla lettera b), le parole “nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso” sono sostituite dalle seguenti: “da almeno cinque anni nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che emana il bando”;

c) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore a cinque anni;”;

d) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

“g bis) non avere riportato, l’istatario della domanda di assegnazione e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, condanne penali passate in giudicato, nel periodo precedente alla data di presentazione della domanda di assegnazione, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall’articolo 73, comma 5, del Testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.”.

2. Alla fine del quarto comma dell’articolo 2 della L.R. 96/1996, sono inserite le seguenti parole: “ed idonea documentazione occorrente per l’attestazione della convivenza”.

3. Al quinto comma dell’articolo 2 della L.R. 96/1996, le parole “alle precedenti lettere c), d), e), g)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere b bis), c), d) e), g) e g bis) del primo comma”.

Art. 2

(Integrazione all’articolo 5 della L.R. 96/1996)

1. All’articolo 5 della L.R. 96/1996, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

“4 bis. Le dichiarazioni concernenti l’assenza delle condizioni ostative di cui alla lettera g bis) dell’articolo 2 devono essere corredate da idonea documentazione occorrente per l’attestazione delle medesime dichiarazioni.”.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 34 della L.R. 96/1996)

1. Al primo comma dell’articolo 34 della L.R. 96/1996, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) o altro componente del nucleo familiare o comunque coabitante abbia adibito l’alloggio e/o le zone limitrofe quali pertinenze di quest’ultimo ad attività illecite, rilevate in flagranza di reato;”

b) dopo la lettera e bis), sono inserite le seguenti:

“e ter) e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all’assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell’articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite;

e quater) abbia ospitato stabilmente presso l’alloggio uno o più soggetti colti in flagranza di reato, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell’articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.”.

Art. 4

(Integrazione della L.R. 96/1996)

1. Dopo l'articolo 36 della L.R. 96/1996, è inserito il seguente:

“Art. 36 bis

Disciplina della somministrazione dei servizi di utenze nelle occupazioni illegali non sanabili

1. Le ATER ed i Comuni proprietari di alloggi ERP stipulano convenzioni con le società erogatrici al fine di prevenire e disciplinare la somministrazione di luce, gas e acqua negli alloggi occupati abusivamente. A tal fine, con delibera della Giunta regionale, è approvato lo schema tipo di convenzione che prevede, in particolare:
- obbligo per le società erogatrici di richiedere all'atto della stipula del contratto la documentazione comprovante la regolare assegnazione dell'alloggio;
 - divieto per le società erogatrici di stipulare contratti con soggetti sprovvisti del titolo di assegnazione;
 - interruzione del servizio nei casi accertati di occupazioni abusive.”.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta maggiori spese o minori entrate a carico della Regione Abruzzo.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 luglio 2018

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA

23 LUGLIO 2018, N° 18

"Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione)" (pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali

pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo [web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it"](http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it).

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1996, N. 96
Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione

Art. 2

(Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica)

I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti:

- a) **cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;**
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale **da almeno cinque anni nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che emana il bando**, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cospicuo di reddito;
- b-bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge**

prevede la pena detentiva non inferiore a cinque anni;

- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. È adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'articolo 23 della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392 del 1978 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto c);
- d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, compreso il Comune al cui ambito territoriale si riferisce il bando. Il valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.
- Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n. 392 del 1978, e con i seguenti parametri:
1. Superficie corrispondente allo standard abitativo regionale.
Superficie convenzionale complessiva:
(superficie utile + 20% per aree accessorie e di servizio)
45 mq + 9 mq = mq 54 per 1-2 persone
60 mq + 12 mq = mq 72 per 3-4 persone
75 mq + 15 mq = mq 90 per 5 persone
95 mq + 19 mq = mq 114 per 6 persone e oltre.

2. Tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3: parametro 1,05.
 3. Classe demografica del Comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora trattasi di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0.80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti.
 4. Coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00.
 5. Coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente a 1,00 per tutti i Comuni.
 6. Coefficiente di vetustà pari a 20 anni da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente.
 7. Coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00.
- e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;
- f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge n. 457 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale reddito, riferito alla famiglia tipo di due componenti è pari a L. 20 milioni. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo familiare medesimo è ridotto di un milione per ogni altro componente oltre i 2, sino ad un massimo di 6 milioni. La presente disposizione non si applica ai figli a carico, in quanto, per questi analoga riduzione è già prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i

componenti del nucleo stesso quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi di tutti i componenti medesimi. Nel computo di reddito imponibile sono escluse le indennità una tantum percepite a titolo di risarcimento per danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di handicap.

In mancanza di aggiornamento del limite di reddito per l'accesso, da parte del CIPE, la sua rivalutazione si determina annualmente in modo automatico sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

- g) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g bis) non avere riportato, l'intestatario della domanda di assegnazione e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, condanne penali passate in giudicato, nel periodo precedente alla data di presentazione della domanda di assegnazione, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del Testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche **ed idonea documentazione occorrente per l'attestazione della convivenza.**

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente **alle lettere b-bis), c), d) e), g) e g-bis) del primo comma**, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in sostanza di rapporto.

Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.

Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti dalla Giunta regionale, anche su proposta del Comune, in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di locazione possono prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatiche, con riferimento anche alla eventuale anzianità di residenza.

Art. 5

(Contenuti e presentazione delle domande)

La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune da presentarsi allo stesso nei termini indicati dal bando, deve indicare:

- a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente ed il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
- b) la composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi, reddituali di ciascun componente;
- c) il reddito complessivo del nucleo familiare;
- d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;

e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;

f) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

Il concorrente deve dichiarare nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 che sussistono in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui al precedente art. 2.

Analoghe dichiarazioni devono essere rese dai membri maggiorenni del nucleo familiare anagraficamente conviventi.

Le dichiarazioni concernenti l'assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere c), d) del precedente art. 2 devono essere corredate, ove occorra, da idonea documentazione occorrente per la determinazione del valore locativo dell'immobile o degli immobili.

4-bis. Le dichiarazioni concernenti l'assenza delle condizioni ostative di cui alla lettera g-bis) dell'articolo 2 devono essere corredate da idonea documentazione occorrente per l'attestazione delle medesime dichiarazioni.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale.

Le domande devono essere acquisite agli atti del comune entro il termine di scadenza del bando. Per le domande trasmesse a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro postale.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano spedito o presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato.

Art. 34

(Decadenza dall'assegnazione)

La decadenza dall'assegnazione è pronunciata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:

- a) abbia ceduto, in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;
- b) non occupi stabilmente l'alloggio, salva preventiva autorizzazione dell'ente gestore giustificata da gravi motivi, o ne abbia modificato la destinazione d'uso;
- c) **o altro componente del nucleo familiare o comunque coabitante abbia adibito l'alloggio e/o le zone limitrofe quali pertinenze di quest'ultimo ad attività illecite, rilevate in flagranza di reato;**

- d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lett. e);
- e) fruisca di un reddito annuo complessivo, riferito all'intero nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza così come indicato dall'art. 35;
- e-bis) abbia acquistato, successivamente all'assegnazione, titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare pur se, in fase di avvio del procedimento di decadenza, abbia provveduto all'alienazione dei diritti suindicati;
- e-ter) e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite;**
- e-quarter) abbia ospitato stabilmente presso l'alloggio uno o più soggetti colti in flagranza di reato, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.**

La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto. La condizione di cui alla lettera c) del comma precedente è esteso all'intero nucleo familiare. Per il procedimento si applicano le disposizioni previste dai commi secondo, terzo e quarto del precedente art. 33.

Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a 60 giorni, costituisce a norma dell'ultimo comma dell'art. 17 del D.P.R. 30

dicembre 1972, n. 1035, titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente primo comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Il Sindaco può, tuttavia, concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata al successivo art. 35 per gli assegnatari nelle condizioni della lett. e) del presente articolo.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 73

(Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
- 1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
 - a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono

- destinate ad un uso non esclusivamente personale;
- b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.
- 2-bis. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. 24 MARZO 2011, N. 50]
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell' articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.
- 5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione

condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

- 5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
- 7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 19

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.110/5 del 2.7.2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 23.07.2018, N. 19

Disposizioni di carattere urgente.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 77/1999)

1. All'articolo 10, comma 6, della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), le parole da "Per il periodo della sostituzione" fino a "della valutazione" sono soppresse.

Art. 2

(Modifiche alla l.r. 32/2007)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e bis) Strutture per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie cui afferiscono le funzioni di coordinamento e di gestione dei percorsi assistenziali a domicilio per le persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità."
2. Dopo l'articolo 12 della l.r. 32/2007 è aggiunto l'articolo 12 bis:

"Art. 12 bis

(Organismo Tecnicamente Accreditante)

1. Sulla base di quanto previsto nelle intese tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, 20 dicembre 2012, n. 259 e 19 febbraio 2015, n. 32, è costituito presso l'Agenzia Sanitaria Regionale dell'Abruzzo l'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA). Conseguentemente, la denominazione "Organismo Regionale per l'Accreditamento" (ORA) nell'allegato 2.3 alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010), nonché in ogni altra disposizione regionale legislativa e regolamentare è sostituita dalla denominazione "Organismo Tecnicamente Accreditante" (OTA).
2. L'OTA provvede alla verifica del possesso e all'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'accreditamento disciplinati dalle disposizioni nazionali e regionali.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, al fine di garantire trasparenza, autonomia e imparzialità, l'OTA è composto:
 - a) dal Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (GERA);

- b) dal Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento (CCRA).
4. Il CCRA è composto da personale del SSR iscritto nell'anagrafe regionale degli esperti valutatori per l'accREDITamento, in numero di una unità per Azienda Sanitaria Locale, ed è coordinato dal Direttore della ASR Abruzzo, che provvede a trasmettere alla Regione gli esiti dell'istruttoria tecnica effettuata.
5. Con provvedimento della Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, è approvata la Disciplina per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, nel rispetto dei criteri previsti dalle disposizioni nazionali di cui al comma 1 del presente articolo.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della approvazione della Disciplina di cui al comma 5, sono abrogate in quanto incompatibili le seguenti disposizioni:
- a) i paragrafi 2.1.2 e 2.2.2 dell'Allegato 2.3 della l.r. 5/2008;
- b) l'articolo 2, comma 4, lettera b) della legge regionale 12 gennaio 2017, n. 4 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti).".

Art. 3

(Disposizioni finanziarie per il trasporto pubblico locale)

1. Ai fini della predisposizione del Programma Triennale dei Servizi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale), vengono stanziati euro 30.000,00 per il corrente esercizio finanziario.
2. Gli oneri di cui al comma precedente trovano copertura nelle somme del Capitolo 181406, denominato "Spesa

relativa alla redazione degli studi di pianificazione dei trasporti - L.R. n. 13/2002" di cui al Titolo 2, Missione 10, Programma 02, in esito alla seguente variazione da apportare, per competenza e cassa, allo stato di previsione della spesa 2018 della legge di Bilancio 2018 - 2020:

- a) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 10, Programma 02, capitolo 181406, per euro 30.000,00;
- b) in diminuzione parte spesa: Titolo 2, Missione 09, Programma 01, capitolo 152108.3, per euro 30.000,00.

Art. 4

(Modifiche alla l.r. 143/1997)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), le parole "2.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "500 abitanti".
2. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 143/1997, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 2016, n. 19 (Incentivi alle fusioni dei piccoli comuni, contributo alle spese di funzionamento della SAGA e contributo straordinario alla fondazione CIAPI), prima della lettera a) è inserita la seguente: "0a) euro 50.000,00 per i comuni con popolazione residente da 500 a 1.999 abitanti;".
3. Al comma 3-bis dell'articolo 10 della l.r. 143/1997, così come introdotto dal comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 19/2016, le parole "2016 - 2017 - 2018" sono sostituite con le seguenti: "2018 - 2019 - 2020".
4. Al comma 3-ter dell'articolo 10 della l.r. 143/1997, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 19/2016, le parole "inferiori a 2.000" sono sostituite con le seguenti: "inferiori a 500".

5. Al comma 2-bis dell'articolo 14 della l.r. 143/1997, così come introdotto dal comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 19/2016, le parole "20 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "17,15 milioni di euro".
6. Al comma 2-bis dell'articolo 14 della l.r. 143/1997, così come introdotto dal comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 19/2016, le parole "2016-2018" sono sostituite con le seguenti: "2018-2020".
7. Al comma 2-ter dell'articolo 14 della l.r. 143/1997, così come introdotto dal comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 19/2016, le parole "2017 - 2018" sono sostituite con le seguenti: "2019 - 2020".
8. Al comma 2-ter dell'articolo 14 della l.r. 143/1997, così come introdotto dal comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 19/2016, le parole "2.600.000,00 per l'anno 2017" sono sostituite con le seguenti: "2.345.000,00 per l'anno 2019".
9. Al comma 2-ter dell'articolo 14 della l.r. 143/1997, così come introdotto dal comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 19/2016, le parole "1.900.000,00 per l'anno 2018" sono sostituite con le seguenti: "1.645.000,00 per l'anno 2020".
10. Il comma 2-quater dell'articolo 14 della l.r. 143/1997, così come introdotto dal comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 19/2016, è sostituito dal seguente:
"2-quater. Ai fini della copertura finanziaria di cui al comma 2-ter per la spesa relativa all'anno 2019 pari ad euro 2.345.000,00, al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, è apportata, per l'anno 2019, la seguente variazione per competenza:
- in aumento: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1, stanziamento di nuova istituzione denominato "Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni" per euro 2.345.000,00;
 - in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", per euro 200.000,00;
 - in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", per euro 100.000,00;
 - in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", per euro 1.445.000,00."
11. Il comma 2-quinquies dell'articolo 14 della l.r. 143/1997, così come introdotto dal comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 19/2016, è sostituito dal seguente:
"2-quinquies. Ai fini della copertura finanziaria di cui al comma 2-ter per la spesa relativa all'anno 2020 pari ad euro 1.645.000,00, al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, è apportata, per l'anno 2020, la seguente variazione per competenza:
- in aumento: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1, stanziamento di nuova istituzione denominato "Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni" per euro 1.645.000,00;
 - in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", per euro 100.000,00;
 - in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", per euro 100.000,00;
 - in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", per euro 1.445.000,00."
12. Al comma 2-sexies dell'articolo 14 della l.r. 143/1997, così come introdotto dal comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 19/2016, la parola "2018" è sostituita con la seguente: "2020".

Art. 5

(Modifica alla l.r. 38/2017)

- L'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2017, n. 38 (Interventi in favore dell'aeroporto d'Abruzzo, modifiche ed

integrazioni alla legge regionale n. 18/2001, alla legge regionale n. 62/1983, alla legge regionale n. 4/2011 e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Modifiche alle missioni e programmi punti 3.6.9 del DEFR 2017/2019)

1. Ai fini del concorso della Regione Abruzzo al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di Economia e Finanza Regionale per l'anno 2017/2019 (DEFR) approvato dal Consiglio regionale in data 27 dicembre 2016, ed in particolare al punto 3.6.9 "Portualità, Logistica, Intermodalità e Trasporto Aereo" con riferimento all'acquisizione, nel rispetto della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di un piano strategico integrato di promozione e comunicazione da parte di compagnie aeree, imprese marittime nazionali o estere e/o

propri concessionari di spazi pubblicitari, per la realizzazione di una campagna comune di "advertising" finalizzata a valorizzare turisticamente l'aeroporto d'Abruzzo e il sistema portuale abruzzese e ad affermare, veicolare e promuovere commercializzare il "Brand Abruzzo" nei mercati di riferimento, le missioni e i programmi di spesa sono modificati come da Allegato "A", rimodulato per il triennio 2018/2020, alla presente legge, negli importi ivi indicati in termini di competenza e di cassa.

2. Per gli anni successivi è autorizzata la spesa nell'ambito della Missione 07, Programma 01, Titolo 01 di euro 2.500.000,00 per l'esercizio 2021 e di euro 1.250.000,00 per l'esercizio 2022.”.
2. L'Allegato “A” alla l.r. 38/2017 è sostituito dal seguente, rimodulato per il triennio 2018/2020:

“Allegato A

Modifica delle missioni e dei programmi di spesa

Anno 2018

Missione	Programma	Titolo	Variazione + competenza	Variazione - competenza
10	02	1		euro 2.500.000,00
7	01	1	euro 2.500.000,00	

Anno 2019

Missione	Programma	Titolo	Variazione + competenza	Variazione - competenza
10	02	1		euro 2.500.000,00
7	01	1	euro 2.500.000,00	

Anno 2020

Missione	Programma	Titolo	Variazione + competenza	Variazione - competenza
10	02	1		euro 2.500.000,00
7	01	1	euro 2.500.000,00	

”.

Art. 6

(Valorizzazione biblioteche d'Abruzzo)

1. La Regione Abruzzo, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività del Servizio Beni e Attività culturali, nel cui ambito sono state incardinate le attività delle ex biblioteche provinciali, autorizza la spesa

di euro 235.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2018-2020, cui si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese

correnti" della parte spesa del bilancio regionale 2018-2020.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1 è apportata al bilancio di previsione 2018-2020, per ciascuna annualità del triennio, la seguente variazione per competenza di uguale importo:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, capitolo 61410 per euro 235.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 18, Programma 01, capitolo 11540/7 per euro 235.000,00.
3. Per le annualità successive al 2020, gli stanziamenti sono iscritti con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 87/1987)

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della F.I.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese), le parole "direttamente o attraverso società da lei promosse o partecipate, il cui capitale potrà anche essere riservato per la maggioranza a soggetti di diritto privato," sono soppresse.
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 87/1987 è sostituita dalla seguente:

"a) assumere partecipazioni societarie finalizzate alla realizzazione di piani e programmi regionali e di derivazione europea approvati con deliberazione della Giunta regionale e sottoposti ad obbligo di rendicontazione alla Regione. Sono comunque escluse partecipazioni in società che abbiano come scopo attività meramente finanziarie;"

Art. 8

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 10/2018)

1. All'articolo 3 della legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili), dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3 bis. Qualora ricorrano economie all'interno dello stanziamento di cui al capitolo 91472/2 la Giunta regionale è autorizzata a realizzare iniziative di comunicazione e promozione della pratica sportiva sui media."

Art. 9

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 57/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario), la parola "2017" è sostituita con la seguente: "2018".
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 57/2017 è sostituito dal seguente:

"2. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è assicurata attraverso le risorse allocate nel Titolo 01, Missione 05, Programma 02, del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, esercizio 2018, per euro 20.000,00."
3. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 57/2017 è abrogato.

Art. 10

(Modifiche alla l.r. 47/2004)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo), le parole "il componente la Giunta preposto all'Emigrazione" sono sostituite dalle seguenti: "il Presidente della Giunta o suo delegato preposto all'Emigrazione".
2. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 47/2004, le parole "dal componente la Giunta" sono sostituite dalle seguenti: "suo delegato".

Art. 11

(Contributo straordinario alla Provincia di L'Aquila)

1. Per l'anno 2018, la Regione assegna alla Provincia di L'Aquila un contributo pari ad euro 100.000,00 per lavori

infrastrutturali urgenti al km 24+400 della S.P. 17 "del Parco Nazionale d'Abruzzo", in corrispondenza del Ponte sul fiume Giovenco, ed al km 5+790 della S.P. 2 "del Lago di Campotosto", entrambi finalizzati a ripristinare la transitabilità veicolare ed il soccorso in caso di emergenze nelle direttrici viarie che collegano sia l'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (P.N.A.L.M.) con la Marsica che il comune di Campotosto con il comune di Montereale.

2. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è assicurata mediante le seguenti variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2018 - 2020, esercizio 2018, in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte spesa: Capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario alla Provincia di L'Aquila", Titolo 2, Missione 10, Programma 05, per euro 100.000,00;
 - b) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03, capitolo 32107/2 "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico a seguito di accertamento e controllo" per euro 100.000,00.

Art. 12

(Contributo straordinario in favore del CIAPI)

1. L'articolo 12 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2018)) è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Contributo straordinario in favore del CIAPI)

1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire la continuità e l'implementazione delle attività di formazione professionale nell'ambito dei Servizi Pubblici d'Istruzione, concede per l'esercizio finanziario 2018 un contributo straordinario all'associazione CIAPI di euro 600.000,00 nel rispetto del

Paragrafo 2.5, punto 29, della Comunicazione CE 2016/C 262/01.

2. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il CIAPI, compatibilmente con le proprie disposizioni statutarie in materia di bilancio, adotta un regime di contabilità separata per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
3. Ai fini della copertura finanziaria di cui al comma 1, al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 della Regione Abruzzo, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2018, le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento: Titolo 1, Programma 02, Missione 15, capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario CIAPI" per euro 600.000,00;
 - b) in diminuzione: Titolo 1, Programma 01, Missione 20, capitolo di spesa 321930 - art. 1, e capitolo di spesa 321940 - art. 1, per euro 600.000,00."

Art. 13

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale approvata con Verbale di Consiglio regionale n. 109/3 del 12.6.2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale "Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Centro - Istituzione fondo di rotazione", approvata con Verbale di Consiglio regionale n. 109/3 del 12.6.2018, la parola "canoni" è sostituita con la parola "tributi".
2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale approvata con Verbale di Consiglio regionale n. 109/3 del 12.6.2018, è sostituito con il seguente:
 - "3. L'utilizzo del fondo di rotazione è vincolato al contenimento del tributo relativo al beneficio irriguo dovuto dai proprietari consorziati e trova applicazione con il primo avviso di pagamento emesso dal Consorzio di Bonifica Centro dopo l'effettiva erogazione del fondo."

Art. 14

(Modifiche alla l.r. 96/1996)

1. All'articolo 36 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 1-bis le parole "31 ottobre 2016" sono sostituite con le seguenti: "30 aprile 2018";
 - alla lettera a) del comma 4 le parole "31 ottobre 2016" sono sostituite con le seguenti: "30 aprile 2018".

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 luglio 2018

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA

23 LUGLIO 2018, N° 19

"Disposizioni di carattere urgente"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo

web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1987, N. 87
Costituzione della F.I.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese.

Art. 2

(Finalità')

1. La F.I.R.A. S.p.A. e' strumento di attuazione della programmazione economica regionale e, nell'ambito delle competenze regionali, opera per lo sviluppo ed il riequilibrio socio-economico e territoriale della Regione, per la piena occupazione e l'utilizzazione delle risorse dell'Abruzzo e per la valorizzazione delle sue risorse imprenditoriali nonche' per la promozione e per lo sviluppo della cultura.
2. A tali fini la F.I.R.A. S.p.A., [direttamente o mediante societa' da lei promosse o partecipate, il cui capitale potra' anche essere riservato per la maggioranza a soggetti di diritto privato] nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di controllo analogo e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni, potra':
 - a) **assumere partecipazioni societarie finalizzate alla realizzazione di piani e programmi regionali e di derivazione europea approvati con deliberazione della Giunta regionale e sottoposti ad obbligo di rendicontazione alla Regione. Sono comunque escluse partecipazioni in società che abbiano come scopo attività meramente finanziarie;**
 - b) prestare assistenza finanziaria, anche per gli aspetti tecnici ed organizzativi connessi, alle piccole e medie imprese abruzzesi, anche mediante la concessione di garanzie, fideiussorie o diverse, per facilitare il reperimento dei finanziamenti necessari;
 - c) attivare ogni forma di finanza innovativa utile al reperimento delle risorse necessarie alla crescita ed al consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese abruzzesi;
 - d) promuovere, in collegamento con i Consorzi di sviluppo industriale e consorzi misti ai sensi della L. n. 317 del 1991, la nascita di societa' e centri di servizi reali all'interno degli agglomerati e dei distretti industriali d'Abruzzo;
 - e) gestire, per conto della Regione e preve deliberazioni della Giunta regionale, fondi speciali destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali, nonche' fondi di origine comunitaria, con l'obbligo di rendicontare alla Giunta regionale per il tramite del settore competente per materie;
 - f) prestare assistenza finanziaria agli imprenditori agricoli singoli o associati;
 - f-bis) anticipare l'erogazione dei contributi regionali provvisoriamente concessi ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi - Legge europea regionale 2013).
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni la F.I.R.A. S.p.A. e' vincolata al rispetto di criteri di economicita' della gestione di produttivita' dell'investimento.
- 3-bis. La F.I.R.A. S.p.A, nell'esercizio delle proprie funzioni, in sede di assegnazione di fondi pubblici, assicura il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
4. La societa' potra' effettuare qualsiasi operazione mobiliare e svolgere attivita', comprese quelle di studio e di ricerca, necessarie per lo svolgimento dei compiti rientranti nell'oggetto sociale

LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1996, N. 96
 Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.

Art. 36
 (Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi)

1. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 3, COMMA 3, L.R. 28 MAGGIO 2015, N. 11]
- 1-bis. Nei confronti di coloro che alla data del **30 aprile 2018** occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 3.
2. La relativa richiesta, corredata di idonea documentazione probatoria, deve essere formulata al Sindaco del Comune nel quale l'alloggio è ubicato ed all'ente gestore dell'alloggio stesso.
3. L'ammontare dei canoni da recuperare è rateizzabile a tasso legale per un periodo di ammortamento non superiore a due anni. All'estinzione del debito avrà luogo la stipula del contratto di locazione tra l'assegnatario e l'Ente gestore ed il Comune provvederà ad emettere il relativo provvedimento di assegnazione il cui effetto retroagisce alla data di inizio dell'effettiva occupazione e comunque alla data non anteriore al 1° gennaio 2000. Nel periodo di ammortamento è dovuto il canone determinato ai sensi della legge regionale all'epoca vigente.
4. L'assegnazione è subordinata:
 - a) al protrarsi dell'occupazione dello stesso nucleo familiare, per almeno un mese anteriore alla data del **30 aprile 2018**;
 - b) all'accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti descritti dall'art. 2 della L.R. n. 55 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni; a tale accertamento - alla data di effettiva occupazione - provvede la competente commissione di cui all'art. 7 della L.R. n. 55 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, previa istruttoria del Comune territorialmente competente;
 - c) al recupero dei canoni arretrati da parte degli enti gestori riferiti al periodo di occupazione senza titolo del richiedente la sanatoria.
 - d) alla verifica della persistenza dei requisiti, in applicazione, per quanto compatibile, delle disposizioni di cui all'art. 12, L.R. n. 96 del 1996. Per quanto attiene alla verifica delle condizioni reddituali del nucleo familiare, la stessa si intende soddisfatta se l'ammontare dei redditi, calcolati ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 96 del 1996, risulta inferiore al limite stabilito per la perdita dello status di assegnatario.
5. Dalla data del parere favorevole emesso dalla Commissione assegnazione alloggi, l'Ente gestore, su segnalazione del Comune, applicherà il canone sociale in base all'art. 25 della L.R. 96/1996 con effetto dalla data di inizio dell'effettiva occupazione e comunque alla data non anteriore al 1° gennaio 2000. Nel caso di non accoglimento della richiesta di sanatoria, l'Ente gestore provvederà al recupero delle somme a conguaglio applicando il canone di locazione relativo al periodo dell'occupazione abusiva.
6. Non sono sanabili le occupazioni senza titolo relativi ad alloggi E.R.P. ottenute con violenza o in violazione della legge penale e quelle effettuate successivamente ad atti deliberativi di assegnazione da parte degli organi competenti.
7. Il provvedimento di assegnazione è adottato dal Sindaco del Comune nel quale è situato l'alloggio, anche in deroga all'art. 13 della legge n. 55 del 1986 e successive modificazioni, in caso di sottoutilizzazione dell'alloggio l'assegnatario è inserito d'ufficio nella graduatoria della mobilità obbligatoria.
8. Per le occupazioni per le quali non è consentita la sanatoria l'ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.
9. Il provvedimento di assegnazione retroagisce al momento della effettiva occupazione e comunque a data non anteriore al 1° gennaio 2000.
10. A tal fine diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l'occupante senza titolo idoneo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
11. L'atto dell'ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce a norma del 3° comma art. 18 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, titolo esecutivo

nei confronti dei soggetti di cui al precedente 1° comma e non è soggetto a graduatoria o proroghe.

12. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni.
13. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge all'accertamento dei requisiti previsti dal precedente comma 3, provvede la commissione di cui all'art. 7 della presente legge.

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1997, N. 143
Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.

Art. 10
(Fusione di Comuni)

1. La fusione dei Comuni è disposta con legge regionale.
2. Salvo quanto disposto dagli artt. 11, 12 e 26 della L. 8 giugno 1990, n. 142, la Regione favorisce la Fusione di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti qualora si riscontri:
 - a) una precedente Unione di Comuni o comunque di forme di collaborazione in atto, attraverso l'esercizio associato di funzioni e/o la gestione associata di servizi essenziali, specie nei casi di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
 - b) l'esigenza di realizzare obiettivi previsti dal programma regionale di sviluppo e da strumenti di pianificazione territoriale, a seguito della nuova dimensione territoriale;
 - c) la stretta integrazione nelle attività socioeconomiche e culturali, per una più funzionale organizzazione, gestione e agevole utilizzazione dei servizi;
 - d) il raggiungimento, fra i Comuni fondentisi, di una popolazione non inferiore a **500 abitanti**, al fine di garantire gli obiettivi fissati nell'art. 1, comma 2, della presente legge.
3. Al fine di favorire il miglioramento delle strutture e dei servizi attraverso la

fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la Regione eroga al comune risultante dalla fusione un contributo una tantum di euro 100.000,00, a titolo di compartecipazione alle spese per la riorganizzazione. Ai comuni risultanti dalla fusione la Regione concede, inoltre, per dieci anni consecutivi alla fusione medesima, un contributo destinato esclusivamente alla riduzione dei tributi locali, all'implementazione e al miglioramento dei servizi erogati, nelle misure di:

0a) euro 50.000,00 per i comuni con popolazione residente da 500 a 1.999 abitanti;

- a) euro 100.000,00 per i comuni con popolazione residente da 2.000 a 2.999 abitanti;
- b) euro 160.000,00 per i comuni con popolazione residente da 3.000 a 4.999 abitanti;
- c) euro 250.000,00 per i comuni con popolazione residente da 5.000 a 7.499 abitanti;
- d) euro 350.000,00 per i comuni con popolazione residente da 7.500 a 9.999 abitanti;
- e) euro 500.000,00 per i comuni con popolazione residente da 10.000 a 15.000 abitanti.

3-bis. Le agevolazioni previste dal comma 3 sono riservate a un massimo di 7 comuni di nuova istituzione mediante fusione, nel triennio **2018 - 2019 - 2020**. Le agevolazioni decorrono a partire dall'anno successivo al completamento della procedura di fusione.

3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis non si applicano nel caso in cui, a seguito del processo di fusione tra due o più comuni, il comune derivante dallo stesso risulti avere una popolazione residente **inferiore a 500** e superiore a 15.000 abitanti.

3-quater. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 3.

4. Nell'ipotesi in cui la Fusione riguardi tutti i Comuni appartenenti ad una Comunità Montana, la legge regionale dispone che al nuovo Comune siano

conservate le medesime funzioni e il godimento di tutti i benefici già attribuiti alla Comunità Montana.

5. Le deliberazioni consiliari dei Comuni che propongono la Fusione devono contenere, oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
- a) l'indicazione dei Comuni che intendono procedere alla fusione in un unico Comune;
 - b) la delimitazione cartografica dei nuovi confini;
 - c) la denominazione che dovrà assumere il nuovo Comune;
 - d) le eventuali forme di decentramento e di partecipazione che si intendono assicurare ai Comuni di origine e/o l'articolazione in municipi del Comune risultante dalla fusione, corrispondenti ai territori dei singoli Comuni che si sono fusi;
 - e) le indicazioni per l'ottimizzazione delle risorse umane, con possibilità di assumere all'interno dell'ente nuove figure professionali, a seguito di variazione della classe di appartenenza del nuovo Comune;
 - f) la variazione dell'ammontare dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti cui sarebbe possibile accedere a seguito dell'aumento del limite di indebitamento, proporzionato alle entrate effettive, così da poter ampliare le politiche di investimento.
6. I progetti di legge concernenti la Fusione dei Comuni devono indicare i casi in cui siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi di base o i casi in cui vengono istituiti municipi, precisandone la delimitazione territoriale, la gestione dei servizi di base nonché altre funzioni delegate dal Comune di nuova istituzione, demandandone la relativa disciplina allo Statuto comunale e al regolamento comunale.

Art. 14

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno

1997 in L. 250.000.000, si provvede come segue:

- quanto a L. 50.000.000, mediante utilizzazione delle disponibilità afferenti al capitolo 11418 denominato: "Spese connesse con l'iniziativa popolare e di Enti Locali riferita a referendum abrogativi o consultivi";
- quanto a L. 200.000.000 mediante riduzione per competenza e cassa, delle somme iscritte sul capitolo 11418.

2. Nello stato di previsione della spesa è istituito ed iscritto (nel Sett. 01, Tit. 01, Ctg. 4, Sez. 01), il capitolo n. 11464 con la denominazione: "L.R. n. 143/1997 e successive modificazioni e integrazioni - Oneri per la realizzazione di unioni, fusioni ed esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni - Programma di riordino territoriale", con lo stanziamento per competenza e cassa di L. 200.000.000.

- 2-bis. Per le finalità previste dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 10, è autorizzata la spesa complessiva di **17,15 milioni di euro** con le risorse appostate nell'ambito del nuovo stanziamento denominato "Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni" istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale **2018-2020**, alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1.

- 2-ter. La spesa per il biennio **2019 - 2020** è stimata nella misura massima di euro **2.345.000,00 per l'anno 2019** ed euro **1.645.000,00 per l'anno 2020**.

- 2-quater. Ai fini della copertura finanziaria di cui al comma 2-ter per la spesa relativa all'anno 2019 pari ad euro 2.345.000,00, al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, è apportata, per l'anno 2019, la seguente variazione per competenza:**

- a) **in aumento: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1, stanziamento di nuova istituzione denominato "Spese per incentivi alle fusioni dei**

- piccoli comuni" per euro 2.345.000,00;
- b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", per euro 200.000,00;
- c) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", per euro 200.000,00;
- d) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", per euro 1.945.000,00.

2-quinquies. Ai fini della copertura finanziaria di cui al comma 2-ter per la spesa relativa all'anno 2020 pari ad euro 1.645.000,00, al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, è apportata, per l'anno 2020, la seguente variazione per competenza:

- a) in aumento: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1, stanziamento di nuova istituzione denominato "Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni" per euro 1.645.000,00;
- b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", per euro 100.000,00;
- c) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", per euro 100.000,00;
- d) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di

gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", per euro 1.445.000,00.

2-sexies. Per gli anni successivi al 2020 gli oneri sono autorizzati nei limiti dell'apposito stanziamento denominato "Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni", allocato alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 del bilancio di previsione della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38, secondo comma, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2-septies. L'autorizzazione della spesa di cui al presente articolo è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1999, N. 77

Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo.

Art. 10

(Strutture organizzative permanenti)

1. Le Strutture organizzative permanenti sono articolate in:
 - a) Direzione generale della Regione;
 - b) Dipartimenti della Giunta;
 - c) Direzioni regionali del Consiglio;
 - d) Servizi;
 - e) Uffici.
- 1-bis. Le specifiche competenze della Direzione generale della Regione e dei Dipartimenti della Giunta regionale sono definite con atto di organizzazione della Giunta medesima. L'emolumento massimo erogabile in favore del Direttore Generale non puo' essere complessivamente superiore del 20 per cento di quello attribuito al Direttore di Dipartimento di piu' elevata graduazione. Presso la Giunta regionale e' istituito il Gabinetto di Presidenza, il cui dirigente

risponde direttamente al Presidente della Regione e partecipa alle riunioni della Conferenza dei Direttori; le specifiche competenze del Gabinetto di Presidenza sono definite con atto di organizzazione. Presso il Gabinetto di Presidenza e presso l'Avvocatura regionale possono essere attivate, con apposito atto amministrativo, posizioni di alta professionalità'.

- 1-ter. Nell'ambito dell'incarico conferito e fermo restando il potere di indirizzo dell'Organo di direzione politica, nonché rilevate le specifiche competenze attribuite ai direttori di Dipartimento, il direttore generale della Regione esercita, tra gli altri, i seguenti compiti e funzioni:
- a) collabora con il Presidente, avvalendosi dei Dipartimenti e delle strutture regionali competenti, per la elaborazione e la formulazione dei documenti di programmazione regionale;
 - b) cura l'attuazione concludente del programma di governo, di piani e direttive generali definite dall'organo di direzione politica;
 - c) formula proposte ed esprime pareri al Presidente della Regione;
 - d) coordina l'attività realizzativa dei direttori di Dipartimento, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi e di avocazione per le competenze stabilite;
 - e) presiede la Conferenza dei direttori di Dipartimento;
 - f) cura il monitoraggio sull'attuazione dei programmi e predispone report di sintesi per il Presidente;
 - g) cura i rapporti con gli Uffici dell'Unione Europea e degli Organismi internazionali su specifiche direttive degli Organi di direzione politica;
 - h) [LETTERA ABROGATA DALL'ART. 2, COMMA 1, L.R. 27 LUGLIO 2017, N. 39]
- 1-quater. Fatti salvi i poteri e le funzioni propri del direttore generale della Regione, i direttori di Dipartimento della Giunta svolgono le funzioni elencate nell'art. 23.
2. Le Direzioni del Consiglio regionale e i Dipartimenti della Giunta regionale sono unità organizzative complesse ed

articolate, costituite per garantire l'esercizio organico ed integrato delle funzioni regionali finali e strumentali. Esse rappresentano distinti centri di costo nell'ambito del bilancio regionale. Le Direzioni del Consiglio non possono essere superiori a due unità; i Dipartimenti della Giunta non possono essere superiori al numero dei componenti gli organi dell'Esecutivo regionale e tengono conto dell'articolazione del programma di governo della Regione.

3. I Servizi sono unità organizzative complesse, comprese nell'ambito delle Direzioni e dei Dipartimenti e sono individuati sulla base di specifiche funzioni omogenee.
4. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 5, COMMA 5, L.R. 26 AGOSTO 2014, N. 35]
5. I Servizi [PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 5, COMMA 6, L.R. 26 AGOSTO 2014, N. 35] del Consiglio e della Giunta non possono essere superiori rispettivamente a 11 ed a 120 unità'.
6. Gli Uffici sono unità organizzative semplici costituiti nell'ambito dei Servizi che richiedono assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato per lo svolgimento delle funzioni individuate nell'art. 8 del contratto per la revisione del sistema di classificazione del personale delle Regioni e degli Enti locali. Gli Uffici non possono essere complessivamente inferiori al doppio dei Servizi. In caso di assenza o impedimento per un periodo superiore a trenta giorni lavorativi continuativi, senza diritto al percepimento della retribuzione, il titolare dell'Ufficio può essere provvisoriamente sostituito con altro responsabile di Ufficio in servizio assegnato alla Direzione medesima o al Dipartimento medesimo con provvedimento formale del Direttore, su proposta del Dirigente di riferimento. [Per il periodo della sostituzione, al Funzionario incaricato compete una retribuzione di risultato pari, al massimo, al 50 per cento dell'indennità di posizione organizzativa prevista per l'Ufficio, tenuto conto dei risultati e della valutazione.]
7. La responsabilità delle Direzioni, dei Dipartimenti e dei Servizi [PAROLE

SOPPRESSE DALL'ART. 5, COMMA 8, L.R. 26 AGOSTO 2014, N. 35] e' attribuita ai dirigenti. La responsabilita' degli Uffici e' attribuita a dipendenti inquadrati nella categoria apicale del contratto relativo al personale del comparto Regioni - Autonomie locali.

LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2004, N. 47
Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo.

Art. 4
(Componenti del CRAM)

1. Il CRAM e' composto da:
 - a) **il Presidente della Giunta o suo delegato preposto all'Emigrazione;**
 - b) n. 3 Consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza, con voto limitato a uno;
 - c) n. 32 emigrati Abruzzesi residenti stabilmente all'estero, designati dalle Associazioni di ciascun Paese, iscritte all'Albo regionale delle Associazioni di cui all'art. 14, d'intesa fra loro;
 - d) n. 7 rappresentanti delle Associazioni a carattere nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione e che operano in Italia e all'estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie;
 - e) n. 4 rappresentanti dei Patronati a carattere nazionale aventi sede nella Regione;
 - f) n. 1 rappresentante dei Comuni abruzzesi indicato dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
 - g) n. 1 rappresentante delle Province abruzzesi indicato dall'Unione Province Abruzzesi (U.P.A.);
 - h) n. 1 rappresentante delle comunita' montane Abruzzesi indicato dalla Delegazione Regionale dell'Unione Comuni ed Enti Montani (UNCHEM);
 - i) n. 1 rappresentante delle Associazioni di emigrati in Italia fuori Regione nominato d'intesa tra di loro o dal coordinamento delle stesse;

- l) n. 4 rappresentanti dei Sindacati abruzzesi.
2. I rappresentanti di cui al comma 1, lettera c) sono cosi' distribuiti:
 - a) n. 3 per ciascuno dei seguenti Paesi di emigrazione: Canada, USA, Venezuela, Argentina, Brasile, Australia, Svizzera, nominati dalle Federazioni e Confederazioni ove costituite. In mancanza, dal complesso delle Associazioni;
 - b) n. 2 per l'Africa;
 - c) n. 1 per ciascuno dei seguenti Paesi: Cile, Cuba, Uruguay, Paraguay, Germania, Belgio, Lussemburgo, Francia, Inghilterra, nominati dalle Federazioni e Confederazioni ove costituite. In mancanza, dal complesso delle Associazioni.
3. Il numero dei componenti di cui al comma 1, lettera c) puo' variare in conseguenza di inserimento di Stati non ancora rappresentati nel CRAM, o in seguito a revisione dell'Albo delle associazioni Abruzzesi nel Mondo.
4. Le modalita' di nomina dei rappresentanti del CRAM di cui alle lettere c) e i) del comma 1 sono fissate con delibera di Giunta regionale.
5. Gli organismi associativi operanti negli Stati che hanno piu' di un rappresentante, ne designano almeno uno di eta' inferiore a 35 anni.
6. Tutti i componenti del CRAM, nella seduta di insediamento, sono insigniti del titolo onorifico di "Ambasciatore Onorario dell'Abruzzo nel Mondo"; gli uffici provvedono ad inviare apposita lettera di accredito ai Consolati italiani dei luoghi di residenza degli eletti.
7. Le funzioni di Segretario del CRAM sono svolte da un dipendente dell'Ufficio Emigrazione.

Art. 10
(Presidente e Vice Presidente)

1. Il CRAM e' presieduto dal Presidente della Giunta regionale o **suo delegato** preposto all'Emigrazione, oppure da un delegato tra i consiglieri regionali eletti nella Legislatura corrente.
2. Il CRAM elegge nel proprio seno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente o

- il suo delegato nei casi di assenza o di impedimento.
3. Il Vice Presidente e' eletto con voto limitato a uno, tra i componenti previsti alla lettera c), comma 1, dell'art. 4.
 4. Il Vice Presidente o i componenti di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 4, possono essere delegati dal Presidente per le attivita' deliberate dagli organismi regionali preposti all'emigrazione.
 5. E' dichiarato eletto il componente che abbia ricevuto il maggior numero dei voti validi.

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2007, N. 32
 Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.

Art. 2

(Tipologia di strutture soggette ad autorizzazione)

1. Sono assoggettate ad autorizzazione:
 - a) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano assistenza specialistica in regime ambulatoriale:
 - 1) di specialistica medica;
 - 2) di specialistica chirurgica;
 - 3) di odontoiatria e specialistica odontoiatrica;
 - 4) di medicina di laboratorio;
 - 5) di radiologia medica e diagnostica per immagini;
 - 6) di riabilitazione (stabilimenti di fisiochinesi terapia);
 - 7) di recupero e rieducazione funzionale (ex articolo 26 della L. 23 dicembre 1978, n. 833: Istituzione del servizio sanitario regionale) erogate anche in forma extramurale e domiciliare;
 - 8) di dialisi;
 - 9) di terapia iperbarica;
 - 10) delle professioni sanitarie;
 - 11) di psicologia diagnostica, psicologia clinica e psicoterapia;
 - 12) i consultori familiari;
 - 13) i centri di salute mentale;
 - b) le strutture per il trattamento delle tossicodipendenze;
 - c) i poliambulatori e i presidi di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti e postacuti;
 - d) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano le seguenti attivita' assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale:
 - 1) attivita' riabilitativa extraospedaliera per portatori di disabilita' sensoriali, fisiche e psichiche;
 - 2) attivita' di tutela della salute mentale, ad esclusione delle strutture destinate all'accoglienza di persone con problematiche psicosociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
 - 3) attivita' di tutela di soggetti affetti da dipendenze patologiche;
 - 4) attivita' di assistenza di soggetti, non esclusivamente anziani, in esiti di patologie fisiche, psichico-sensoriali o miste, non autosufficienti e non assistibili a domicilio, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del d.p.c.m. 14 febbraio 2001;
 - 5) attivita' di cure palliative rivolte ai malati terminali ovvero "hospice";
 - e) i complessi e gli stabilimenti termali;
 - f) gli studi medici, con esclusione degli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che rispondono a requisiti stabiliti dai vigenti accordi

collettivi nazionali, gli studi odontoiatrici, fisioterapici e delle altre professioni sanitarie di cui all'articolo 8-ter, comma 2, del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale o di terapia fisica, le strutture dedicate esclusivamente ad attività diagnostiche svolte anche a favore di terzi, nonché gli studi attrezzati per erogare procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità e/o comunque invasive o che comportino un rischio per la sicurezza dei pazienti. Si intendono come tali le prestazioni e le procedure che producano una soluzione di continuità cutaneo-mucosa, le terapie iniettive e le biopsie e agoaspirati;

e-bis) strutture per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie cui afferiscono le funzioni di coordinamento e di gestione dei percorsi assistenziali a domicilio per le persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità.

2. I professionisti non soggetti ad autorizzazione che svolgono autonomamente la propria attività professionale in regime fiscale di persona fisica e che non risultano titolari di contratti con il SSN comunicano al Comune e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competenti l'inizio e la cessazione dell'attività nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale. Oltre alla dichiarazione di inizio di attività, i professionisti documentano e si impegnano a mantenere il possesso dei requisiti minimi specifici previsti dal Manuale di Autorizzazione.
3. I logopedisti che svolgono autonomamente la propria attività professionale in regime fiscale di persona fisica devono essere iscritti in un apposito elenco regionale e possono esercitare solo attraverso prescrizione medica rilasciata da un medico specialista in Medicina Fisica e

Riabilitazione, Foniatria, Neurologia o Neuropsichiatria. Gli stessi potranno essere sottoposti a controlli ispettivi alla stessa stregua delle strutture in possesso di autorizzazione all'esercizio.

4. La Giunta regionale definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture di cui all'articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. che erogano prestazioni socio-sanitarie.

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2017, N. 4

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti.

Art. 2

(Disposizioni in materia sanitaria)

1. Ai fini del completamento del percorso di accreditamento istituzionale coerentemente all'assetto definito dalla programmazione regionale in attuazione del D.M. 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche sono autorizzate ed accreditate in via predefinitiva.
2. Per le strutture di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorre il termine di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private).
3. Le Aziende Sanitarie entro il termine di cui al comma 2 dovranno definire gli eventuali programmi di adeguamento secondo quanto indicato nell'articolo 11, comma 2, della L.R. 32/2007.
4. All'articolo 12 della legge regionale 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria Regionale), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";
- b) [dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. L'Agenzia Sanitaria Regionale, quale unita' amministrativa della Regione priva di personalita' giuridica, applica l'articolo 1, comma 529, della legge 27 novembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014), fermo restando le procedure di cui all'articolo 26 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2009)."].

LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2017, N. 57
Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario.

Art. 5

(Promozione del progetto "Universitaly wolf tour")

1. Al fine di promuovere in Italia la cultura Abruzzese in generale e quella "pastorale" in particolare, e' concesso per l'anno **2018** un contributo all'Universita' degli Studi di Teramo finalizzato al sostegno delle attivita' e iniziative dirette e indirette ricomprese nel progetto "Universitaly wolf tour" per euro 20.000,00.
2. **La copertura degli oneri di cui al comma 1 è assicurata attraverso le risorse allocate nel Titolo 01, Missione 05, Programma 02, del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, esercizio 2018, per euro 20.000,00.**
3. [Le maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate solo ad

avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui al comma 2.]

LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 2018, N. 10
Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili.

Art. 3

(Interventi inerenti manifestazioni sportive di livello internazionale)

1. La Regione riconosce i grandi eventi sportivi internazionali organizzati dagli Enti e pertanto li sostiene con apposito atto di Giunta regionale che ne definisce modalita' e utilizzo.
 2. Al fine di sostenere le iniziative sportive di livello internazionale, e' autorizzata per l'anno 2018 la spesa ulteriore di euro 50.000,00 cui si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Sostegno ad iniziative sportive di carattere internazionale", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020, alla Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 01 "Spese correnti".
 3. Ai fini della copertura della spesa complessiva di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2018-2020 e' apportata per l'anno 2018 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", per euro 50.000,00 dello stanziamento di Capitolo 91472/2 macroaggregato 04 "Trasferimento per iniziative sportive di carattere nazionale ed internazionale";
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi Istituzionali", Titolo 01 "Spese correnti", per euro 50.000,00.
- 3-bis. Qualora ricorrano economie all'interno dello stanziamento di cui al capitolo 91472/2 la Giunta regionale è autorizzata a realizzare iniziative di comunicazione e promozione della pratica sportiva sui media.**

LEGGE REGIONALE APPROVATA CON
VERBALE DI CONSIGLIO REGIONALE N. 109/3
DEL 12 GIUGNO 2018

Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica
Centro - Istituzione fondo di rotazione.

Art. 1

(Istituzione fondo di rotazione in favore del
Consorzio di Bonifica Centro)

1. Al fine di sopperire alle difficoltà economiche che hanno indotto il Consorzio di Bonifica Centro a disporre, con deliberazione del commissario straordinario n. 251 del 22.11.2017, l'aumento dei **tributi** consortili ed al fine altresì di garantire l'effettiva erogazione dei servizi a tutti i proprietari terrieri ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Centro, con sede in Chieti, è istituito in favore del medesimo un fondo di rotazione di euro 700.000,00.
2. L'erogazione è disposta dal competente Dipartimento della Giunta regionale, previa richiesta del Consorzio di Bonifica Centro corredata da una relazione sui servizi essenziali da garantire contenente un programma di restituzione, della durata massima di cinque anni.
3. **L'utilizzo del fondo di rotazione è vincolato al contenimento del tributo relativo al beneficio irriguo dovuto dai proprietari consorziati e trova applicazione con il primo avviso di pagamento emesso dal Consorzio di Bonifica Centro dopo l'effettiva erogazione del fondo.**
4. L'erogazione è concessa sotto forma di prestito da rimborsare a partire dall'anno 2019.
5. Le risorse riversate dal Consorzio affluiscono al Bilancio della Regione per costituirne economie.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 38

(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

Art. 10

(Programma Triennale dei servizi)

1. Il Consiglio regionale in conformità alle previsioni del piano regionale dei trasporti in materia di domanda ed offerta di trasporto, con riferimenti ai servizi minimi di cui ai successivi articoli 13 e 14, tenendo conto dei piani di bacino predisposti dalle province, di concerto con le organizzazioni sindacali confederali, le organizzazioni imprenditoriali del settore, e sentite le associazioni dei consumatori e le associazioni degli enti locali, approva, su proposta della Giunta regionale, il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale, che individua:
 - a) la rete e l'organizzazione dei servizi;
 - b) i criteri per l'integrazione modale e tariffaria;
 - c) le risorse da destinare al trasporto pubblico di interesse locale e regionale, sia per esercizio che per investimenti, specificando l'entità di quelle relative al trasporto ferroviario;
 - d) le modalità di determinazione delle tariffe;
 - e) le modalità di attuazione e di revisione dei contratti di servizio pubblico;
 - f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
 - g) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale.
2. In sede di prima applicazione della presente legge il Consiglio regionale approva il programma triennale dei servizi in relazione alla rete dei servizi minimi così come definita negli articoli 13 e 14 della presente legge anche in assenza di approvazione del piano

regionale dei trasporti e dei piani di bacino.

3. Il Consiglio regionale non può variare in aumento chilometrico la rete dei servizi minimi, definita ai sensi degli articoli 13 e 14, e contenuta nel programma triennale dei servizi, senza reperire con propria autonoma procedura presso il Settore bilancio, le risorse finanziarie necessarie.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 20

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.110/9 del 2.7.2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 23.07.2018, N. 20

Fondo di dotazione 2018 ex articolo 4 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Fondo di dotazione ex articolo 4 della l.r. 77/2000)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 5 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo) è stabilita per l'anno 2018 in euro 1.000.000,00. Sono, altresì, utilizzate le economie derivanti dai programmi di attuazione di cui all'articolo 10 della l.r. 77/2000 per gli anni dal 2005 al 2017, giacenti presso la FIRA.
2. Ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3 della l.r. 77/2000, il fondo di cui al comma 1 è, pertanto, finanziato:
 - a) per euro 1.000.000,00 con i rientri di cui alla legge regionale 4 giugno

1980, n. 50 (Normativa organica sul turismo);

- b) con le economie, da quantificare, derivanti dai programmi di attuazione di cui all'articolo 10 della l.r. 77/2000 per gli anni dal 2005 al 2017, giacenti presso la FIRA.
3. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, nello stato di previsione dell'entrata è iscritto lo stanziamento di euro 1.000.000,00, sul capitolo 34020, denominato: "Fondi derivanti dai rientri di cui alla l.r. 50/1980" allocato al Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 04, destinato al finanziamento del fondo di dotazione finanziaria previsto dall'articolo 4 della l.r. 77/2000.
4. Nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 1.000.000,00, sul capitolo 242432, denominato "Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all'articolo 4 della l.r. 77/2000 - Fondo di dotazione" allocato al Titolo 2 - Missione 07 - Programma 01.
5. Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 luglio 2018

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO VIGENTE

ALLA DATA DELLA PRESENTE
PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA
LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2000, N. 77
"Interventi di sostegno regionale alle imprese
operanti nel settore del turismo"

CITATO DALLA LEGGE REGIONALE
23 LUGLIO 2018, N°20

"Fondo di dotazione 2018 ex articolo 4 della
legge regionale 28 aprile 2000, n. 77" (in
questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle

edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2000, N. 77
Interventi di sostegno regionale alle imprese
operanti nel settore del turismo.

Art. 4

(Fondo di dotazione finanziaria)

1. La Regione mette a disposizione della F.I.R.A., che puo', a sua volta, convenzionarsi con Istituti bancari, il fondo necessario per l'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge, nei limiti e con le modalita' determinati con apposita convenzione.
2. Il fondo di dotazione finanziaria viene finanziato attraverso i rientri di cui alla L.R. 4 giugno 1980, n. 50 per il periodo transitorio di vigenza di cui all'art. 16 della presente legge e con le somme derivanti da eventuali estinzioni volontarie anticipate dei finanziamenti o da revoche delle provvidenze stesse.
3. Affluiscono, inoltre, al fondo, le disponibilita' finanziarie scaturenti dal minor utilizzo delle risorse derivanti dalla legge 1o marzo 1986, n. 64 gia' destinate al finanziamento della L.R. 30 novembre 1989, n. 99 e della legge 30 dicembre 1989, n. 424 nonche' le ulteriori risorse assegnate dallo Stato, purché compatibili con la presente legge regionale. Per le eventuali economie sara' istituito apposito capitolo ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 81/1977 di contabilita' e successive modifiche e integrazioni.
4. Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni.
5. La dotazione del fondo viene stabilita annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi della L.R. n. 13/1999 e trasferita alla F.I.R.A. con ordinanza dirigenziale ([5]) ([6]).
6. Alla F.I.R.A. viene riconosciuto, per l'attuazione della presente legge, l'1,50% annuo dell'intera dotazione.
7. Per far fronte alle spese di gestione, la F.I.R.A. puo' disporre fino all'1% annuo del fondo stesso, con obbligo di

rendicontazione. La copertura di tali oneri e' assicurata esclusivamente dagli interessi che maturano sul fondo.

8. La FI.R.A. predispone annualmente una dettagliata relazione nella quale sono in particolare indicati:
- a) lo stato di attuazione finanziaria, con riferimento al movimenti intervenuti sul fondo di cui al presente articolo;
 - b) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;
 - c) l'eventuale esigenza di nuovi interventi, con il relativo fabbisogno finanziario.
9. La FI.R.A. e' tenuta, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 7, a presentare alla Direzione regionale competente, il rendiconto delle somme di cui al presente articolo.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 21

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.110/12 del 2.7.2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 23.07.2018, N. 21

Abruzzo mountain race: promozione e valorizzazione della montagna attraverso lo sport e modifiche alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili).

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea,

attraverso lo sport, valorizza la montagna al fine di:

- a) promuovere l'integrazione tra risorse naturali, turismo e produzioni locali;
- b) promuovere azioni di valorizzazione dei territori e di visibilità nel contesto nazionale e internazionale;
- c) generare significativi flussi di mobilità sia di sportivi che di amanti dello sport, anche a sostegno di un specifica strategia di destagionalizzazione turistica;
- d) promuovere azioni di concertazione tra gli enti territoriali ed il sistema sportivo.

Art. 2

(Promozione eventi sportivi d'Abruzzo)

1. Nell'ambito delle attività di promozione turistica di cui alla legge regionale 9 giugno 2015, n. 15 (Il sistema di Governance turistica regionale) la Regione favorisce gli sport di montagna di cui alla presente legge quali strumenti di attrazione turistica per l'Abruzzo.
2. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, individua negli atti di programmazione regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale) progetti, azioni, modalità e criteri di intervento diretti alla promozione e valorizzazione degli sport di montagna, secondo i principi della pluralità, partecipazione e trasparenza, nonché in armonia con le previsioni contenute nei Piani strategici nazionali.
3. La Regione Abruzzo, al fine di ottimizzare la competitività dell'offerta turistica regionale:
 - a) favorisce progetti strategici per il miglioramento della qualità dei servizi turistici;
 - b) implementa azioni volte a garantire la più ampia integrazione delle componenti ambientali, paesaggistiche con le attività turistiche culturali e sportive;
 - c) promuove e pubblicizza sul suo sito internet istituzionale dedicato al Turismo, il Registro delle

manifestazioni sportive di montagna di cui all'articolo 5.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge sono inserite nel Registro di cui all'articolo 5 le manifestazioni sportive inerenti le seguenti discipline:
 - a) arrampicata;
 - b) corsa in montagna (trail, mountain running);
 - c) mountain bike;
 - d) triathlon;
 - e) sci;
 - f) orienteering;
 - g) canottaggio;
 - h) sky running;
 - i) volo a vela;
 - j) bird watching.

Art.4
(Attestazione di "Abruzzo Mountain Race")

1. Ottengono l'attestazione di "Abruzzo Mountain Race" le iniziative relative alla organizzazione da parte di enti locali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, federazioni e associazioni sportive, di:
 - a) manifestazioni di valenza nazionale che assegnano titoli sportivi;
 - b) manifestazioni di valenza nazionale che non assegnano titolo;
 - c) manifestazioni regionali che assegnano titoli sportivi;
 - d) manifestazioni regionali che non assegnano titoli sportivi;
 - e) manifestazioni internazionali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono presentate mediante apposita istanza che deve contenere i seguenti requisiti:
 - a) il nome dell'evento;
 - b) il nome del soggetto proponente;
 - c) le informazioni necessarie ad evidenziare le peculiarità dei luoghi interessati dall'itinerario;
 - d) l'indicazione delle norme sulla sicurezza;
 - e) il numero di edizioni già svolte (almeno tre negli ultimi cinque anni).

3. La Giunta regionale valuta l'istanza avvalendosi dell'Osservatorio Tecnico Regionale di cui all'articolo 6.

Art. 5
(Registro manifestazioni sportive di montagna)

1. È tenuto, presso il Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, il Registro delle manifestazioni sportive di montagna nel quale sono iscritti tutti gli eventi che hanno ottenuto l'attestazione di cui all'articolo 4.
2. La Giunta regionale, avvalendosi del parere dell'Osservatorio Tecnico Regionale di cui all'articolo 6, aggiorna il Registro dopo la verifica dei requisiti previsti dalla presente legge.
3. Il Registro è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione.

Art. 6
(Osservatorio Tecnico Regionale)

1. Al fine di dare attuazione alla presente legge è costituito l'Osservatorio Tecnico Regionale composto da:
 - a) il dirigente del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio o suo delegato, che esercita le funzioni di presidente;
 - b) il funzionario competente per materia del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio;
 - c) un esperto scelto tra professionisti del settore;
 - d) il presidente regionale del Club Alpino Italiano (CAI) o suo delegato;
 - e) un rappresentante per ciascuna Federazione delle discipline sportive di cui all'articolo 3;
 - f) un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
 - g) un componente delegato dalle Destination management company (DMC);
 - h) un rappresentante del Collegio regionale delle Guide Alpine;
 - i) un rappresentante designato congiuntamente dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

j) un rappresentante designato congiuntamente dai Parchi Nazionali-Regionali e dalle Riserve Regionali.

2. L'Osservatorio è istituito con determinazione del direttore del Dipartimento preposto all'area Turismo e Sport, dura in carica cinque anni e la partecipazione ai suoi lavori è a titolo gratuito.

Art. 7

(Programma annuale di finanziamento)

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge, d'intesa con l'Osservatorio di cui all'articolo 6, entro il 31 marzo di ogni anno predispone il programma annuale di finanziamento delle manifestazioni sportive inserite nel Registro di cui all'articolo 5, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, individuando le modalità di concessione dei finanziamenti.
2. I contributi concessi con la presente legge sono cumulabili con altre forme di finanziamento regionale.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata per il triennio 2018-2020 la spesa nella misura massima di euro 60.000,00 per ciascuna annualità, cui si fa fronte con le risorse finanziarie di apposito e nuovo stanziamento denominato "Abruzzo Mountain Race - Promozione e Valorizzazione della Montagna attraverso lo sport", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020, alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti".
2. Alla copertura degli oneri di euro 60.000,00 per gli anni 2018, 2019 e 2020 di cui al comma 1, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione 07, Programma 01, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
3. Per le annualità successive al 2020, si provvede con legge di bilancio.

4. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Art. 9

(Modifiche all'art. 3 della l.r. 10/2018)

1. All'articolo 3 della legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, prima della parola "internazionali" sono inserite le seguenti: "nazionali ed";
 - b) al comma 2, prima della parola "internazionale" ovunque ricorra sono inserite le seguenti: "nazionale ed".
2. La rubrica dell'articolo 3 della l.r. 10/2018 è sostituita dalla seguente: "(Interventi inerenti manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale)".

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 luglio 2018

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
23 LUGLIO 2018, N°21

"Abruzzo mountain race: promozione e valorizzazione della montagna attraverso lo sport e modifiche alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in

materia finanziaria per esigenze indifferibili)" (pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 2018, N. 10

Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili.

Art. 3

(Interventi inerenti manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale)

1. La Regione riconosce i grandi eventi sportivi **nazionali ed** internazionali organizzati dagli Enti e pertanto li sostiene con apposito atto di Giunta regionale che ne definisce modalità e utilizzo.
2. Al fine di sostenere le iniziative sportive di livello **nazionale ed** internazionale, e' autorizzata per l'anno 2018 la spesa ulteriore di euro 50.000,00 cui si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Sostegno ad iniziative sportive di carattere **nazionale ed** internazionale", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020, alla Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 01 "Spese correnti".
3. Ai fini della copertura della spesa complessiva di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2018-2020 e' apportata per l'anno 2018 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", per euro 50.000,00 dello stanziamento di Capitolo 91472/2 macroaggregato 04 "Trasferimento per iniziative sportive di carattere nazionale ed internazionale";
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi Istituzionali", Titolo 01 "Spese correnti", per euro 50.000,00.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale), vigente

alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 3

(Programmazione regionale)

1. Il Consiglio regionale, con cadenza triennale, approva le linee di sviluppo del turismo in Abruzzo e fissa in particolare gli obiettivi strategici per l'affermazione dell'immagine unitaria della Regione, per la promozione dell'offerta turistica abruzzese, per lo sviluppo delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di interesse regionale e per la valorizzazione dello scalo aeroportuale di Pescara.
2. La Giunta regionale approva entro il mese di aprile dell'anno precedente a quello di riferimento ed in attuazione delle linee poliennali di cui al primo comma una direttiva rivolta ai vari soggetti pubblici e privati, interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo abruzzese, nella quale sono indicati:
 - a) gli obiettivi, le priorit  e le risorse finanziarie della politica promozionale turistica della Regione per l'anno successivo;
 - b) i termini, le modalit  e le caratteristiche per la presentazione da parte dei vari soggetti pubblici e privati, dei progetti per l'ammissione alla compartecipazione regionale, nonch  l'ammontare delle risorse disponibili;
 - c) le modalit  di verifica relative all'attuazione dei progetti cui la Regione comparteciper  comprovanti il conseguimento degli obiettivi prefissati;
 - d) i limiti di importo della spesa ammissibile, nonch  i criteri e l'entit  dei finanziamenti;
 - e) gli interventi per l'incentivazione dell'offerta turistica alberghiera ed extralberghiera di interesse regionale.
3. La Giunta regionale delibera entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentito il Forum permanente per il turismo di cui all'art. 25, il programma di promozione turistica. Comunica inoltre all'Enit le iniziative promozionali all'estero

[PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 56, COMMA 1, L.R. 29 DICEMBRE 2011, N. 44] che puo' sviluppare direttamente nell'ambito dei Paesi appartenenti all'Unione Europea.

4. Nel programma annuale di cui al terzo comma vengono indicati i progetti, i criteri e le modalit  per l'utilizzazione delle risorse e per la verifica dei risultati. In particolare vengono definite le risorse finanziarie da destinare:
 - a) alla promozione regionale, secondo le modalit  previste dall'art. 2, secondo e terzo comma;
 - b) ai progetti di valorizzazione e di promozione delle risorse turisticamente rilevanti a livello locale, di accoglienza e di intrattenimento dell'ospite, proposti da Province, Comuni, Comunit  Montane;
 - c) al funzionamento della rete degli uffici Iat di cui all'art. 23;
 - d) ai progetti di promozione e commercializzazione proposti dalle imprese e associazioni turistiche di cui all'art. 4;
 - e) i progetti strategici relativi alle strutture alberghiere ed extralberghiere di interesse regionale;
 - f) vengono, inoltre riportati i progetti presentati dagli enti regionali strumentali o societ  partecipate dalla Regione Abruzzo e ritenuti ammissibili, da comprendere tra gli interventi di cui all'art. 4.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 22

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.110/13 del 2.7.2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 23.07.2018, N. 22

Modifica alla legge regionale 9 agosto 2013, n. 23 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella regione Abruzzo ed altre disposizione normative).

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 23/2013)

1. L'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 23 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizione normative) è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Denuncia degli apiari e alveari e comunicazione inizio attività)

1. I produttori di miele per autoconsumo con un massimo di 10 alveari e i produttori di piccoli quantitativi di miele con un massimo di 51 alveari, sono tenuti a presentare alla ASL competente la notifica di inizio attività sanitaria (NIAs) nel rispetto delle modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14.
2. Chiunque intende detenere e condurre un numero superiore a 51 alveari ai sensi dell'articolo 2135 c.c. e chiunque intende esercitare l'attività di imprenditore apistico a titolo principale è tenuto a presentare al Comune competente per territorio, anche tramite le forme associate di apicoltori di cui all'articolo 3, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata della NIAs.
3. La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la

modulistica per la presentazione della SCIA.”.

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 luglio 2018

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI VIGENTI
 ALLA DATA DELLA PRESENTE
 PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
 NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE
 REGIONALE

23 LUGLIO 2018, N° 22

"Modifica alla legge regionale 9 agosto 2013, n. 23 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella regione Abruzzo ed altre disposizione normative)" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di

pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 19

(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla

legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata

mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-novies.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. *[COMMA ABROGATO DALL'ART. 4, COMMA 1, N. 14) DELL'ALLEGATO 4 AL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104]*

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Neicasi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2013, N. 23

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella regione Abruzzo ed altre disposizioni normative.

Art. 3

(Ricognizione degli organismi associativi tra apicoltori)

1. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura predispone un

elenco degli organismi rappresentativi degli apicoltori regolarmente iscritti all'anagrafe apistica nazionale che svolgono la propria attività nel territorio della Regione Abruzzo.

2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per l'istituzione dell'elenco di cui al comma 1.
3. Gli organismi di cui al comma 1 possono svolgere attività di informazione, formazione, divulgazione e assistenza tecnica nell'ambito dei programmi regionali, nazionali ed europei per il settore apistico, nonché ogni altra iniziativa volta alla emersione del patrimonio apistico regionale, alla valorizzazione e alla tutela dell'apicoltura e dei suoi prodotti, fruendo anche di incentivi, fermo restando il rispetto da parte dell'amministrazione regionale della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato.
4. Gli organismi di cui al comma 1 e le altre strutture accreditate di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto ministeriale 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale) collaborano con i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali (ASL) ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto medesimo.

Art. 14

(Norme igienico-sanitarie)

1. L'apicoltura è considerata produzione primaria come definita dalla normativa europea ed è soggetta alle prescrizioni sanitarie stabilite dalle disposizioni europee, nazionali e regionali.
2. La Giunta regionale attua in via amministrativa le disposizioni di cui al comma 1 nel rispetto degli accordi e delle linee guida adottati dalla Conferenza unificata Stato - Regioni, relativamente alla registrazione degli operatori.



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it